

SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA RISORSE UMANE, RETI E SISTEMI INFORMATIVI SERVIZIO PROVVEDITORATO

FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI UFFICI, L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA E GLI ISTITUTI SCOLASTICI PROVINCIALI PER L'ANNO 2023.

PROGETTO

Redatto da: Servizio Provveditorato

Visto II Dirigente del Settore

RELAZIONE D'UFFICIO

Al Servizio Provveditorato compete la gestione dei contratti di somministrazione di energia elettrica relativi a :

- immobili adibiti ad uffici ed altri usi istituzionali;
- immobili ad uso degli istituiti scolastici di competenza provinciale
- impianti di illuminazione pubblica presenti lungo la rete viaria di competenza;
- immobili utilizzati dalla Regione e/o da altri enti per l'espletamento delle funzioni trasferite in attuazione della L. R. n. 13/2015.

Il contratto per le forniture suddette, rappresentato dall'ordinativo di fornitura n. 6381407 del 06/10/2021 con cui la Provincia di Ravenna ha aderito alla convenzione "Energia elettrica 18" sottoscritta tra Consip S.p.A. e la società A2A Energia S.p.A. scadrà il 31/12/2022.

Per l'affidamento della fornitura di energia elettrica per l'anno 2023 è stato predisposto il presente progetto nel quale, in base all'elenco di tutte le utenze, è stato quantificato l'intero fabbisogno energetico della Provincia di Ravenna (pari a complessivi 4.121.486 kWh) suddiviso per fasce di consumo (FO, F1, F2 ed F3) come di seguito indicato :

Tipo di utilizzo	kWh	kWh	kWh	kWh
Illuminazione Pubblica	3.715	17.153	43.123	1.000
Edifici scolastici e uffici	1.991.489	911.686	1.152.095	1.225
Totale	1.995.204	928.839	1.195.218	2.225
kWh 4.121.486	F1	F2	F3	F0

La stima del consumo annuo (per ogni singola utenza) è stata fatta in base al consumo in kWh registrato negli ultimi 12 mesi (da settembre 2021 ad agosto 2022) tenendo presente tuttavia anche i consumi storici degli anni pre-pandemia.

Alla stima sopracitata sono state applicate le tariffe vigenti ad ottobre 2022 per la convenzione Consip "Fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni - Edizione 19" – Lotto 6".

La convenzione suddetta prevede la applicazione di tariffe variabili di mese in mese, questo comporta l'impossibilità di quantificare con certezza l'importo complessivo della fornitura, pertanto è stata effettuata una previsione di spesa ipotizzando un prezzo di fornitura in linea con l'attuale trend del mercato dell'energia elettrica. Tale previsione potrà subire sensibili variazioni (sia in aumento che in diminuzione) verificabili solo nel corso della fornitura.

In base a tali considerazioni la spesa complessiva necessaria per l'anno 2023 risulta pari a complessivi € 1.404.999,67 dettagliata nello schema di seguito riportato:

	Descrizione		Scuole 10813/010		Uffici 10823/020		Totale
Α	Fornitura di energia elettrica	€	999.935,27	€	149.736,86	€	1.149.672,13
В	Fondo ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 (2% di A x K) pari a € 2.399,67						
	- Incentivo (80% di B) da ripartire tra il personale interessato al netto delle economie	€	1.135,40	€	170,02	€	1.305,42
	- Fondo per l'innovazione (20% di B) + le economie	€	951,73	€	142,52	€	1.094,25
С	Imposta sul valore aggiunto 22% su A)	€	219.985,76	€	32.942,11	€	252.927,87
	Importo totale perizia	€	1.222.008,16	€	182.991,51	€	1.404.999,67

L'importo di cui sopra non contempla gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta che risultano essere pari a zero in quanto trattandosi di mera fornitura non sussistono i presupposti per la predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) di cui all'art. 26, comma 3, del D. Lgs. n. 81/2008.

Considerato l'art.1 comma 7 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 135 che stabilisce l'obbligo per alcune categorie merceologiche, tra cui l'energia elettrica, di approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento e considerato altresì che risulta attiva la convenzione "Fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni - Edizione 19" – Lotto 6" stipulata in data 29/11/2021 tra Consip S.p.A. e la società Enel Energia S.p.A., si prevede di procedere all'affidamento della fornitura mediante adesione alla suddetta convenzione.

Per l'analisi dettagliata dei consumi e per le condizioni di fornitura si rimanda all'elenco delle utenze ed al Capitolato Tecnico riportati di seguito.

N.	POD	INDIRIZZO	N. CIV.	CITTA'	PROVINCIA	САР	TENSIONE	POTENZA IMPEGNATA	CONSUMO 2023	CONSUMO 2022	% F1	F1 annuo	% F2	F2 annuo	% F3	F3 annuo	USO
1	IT001E00215971	Via Cassino	28	Ravenna	RA	48124	MT	213	(kWh) 482.000	482.000	52,43%	252.713	22,97%	110.715	24 60%	118.572	SCHOLE
		Piazzale Pellegrino Artusi	7	Cervia	RA	48015	MT	138	341.000	341.000	48,29%	164.669			29,47%	100.493	
		Via dell'Agricoltura	1	Ravenna	RA	48123	MT	119	141.000	141.000	48,15%		22,20%		29,65%		SCUOLE
		Via D. A. Lumagni	34/P	Lugo	RA	48022	ВТ	20	21.200	21.200	44,68%		28,42%		26,90%		SCUOLE
		Via Pietro Alighieri	8	Ravenna	RA	48121	BT	20	35.200	35.200	51,30%	18.058			27,51%		SCUOLE
		Via Nino Bixio	25	Ravenna	RA	48121	BT	43,8	45.900	45.900	51,30%	23.547			27,51%		SCUOLE
		Via Giosuè Carducci	11	Ravenna	RA	48121	ВТ	50	122.000	122.000	51,30%	62.586			27,51%		SCUOLE
		Piazza Anita Garibaldi	2	Ravenna	RA	48121	ВТ	69	131.000	131.000	48,54%		22,25%		29,21%		SCUOLE
		Via Guglielmo Oberdan	10	Ravenna	RA	48121	ВТ	75	102.500	102.500	52,06%		22,16%		25,78%		SCUOLE
		Via Tombesi dall'Ova	14	Ravenna	RA	48121	ВТ	43,8	78.000	78.000	52,49%		23,15%		24,36%		SCUOLE
11	IT001E04548796	Via Umago	18	Ravenna	RA	48122	ВТ	106,3	212.000	212.000	45,36%		23,71%		30,93%		SCUOLE
12		Via S. Maria dell'Angelo	48	Faenza	RA	48018	ВТ	63	136.000	136.000	46,12%		24,20%		29,68%		SCUOLE
13		Via Medaglie d'Oro	92	Faenza	RA	48018	ВТ	53	107.600	107.600	45,06%	48.485			30,41%	32.721	SCUOLE
14		Via Firenze	196	Faenza	RA	48018	ВТ	43	113.000	113.000	45,06%	50.918			30,41%	34.363	SCUOLE
		Via Guglielmo Oberdan	19	Riolo Terme	RA	48025	ВТ	80	128.000	128.000	53,36%		20,25%		26,39%		SCUOLE
_		Via Fratelli Cortesi	2	Lugo	RA	48022	ВТ	75	81.000	81.000	37,81%		23,73%		38,46%		SCUOLE
17	IT001E04548819	Viale degli Orsini	6	Lugo	RA	48022	ВТ	103	209.000	209.000	49,77%	104.019	23,45%		26,78%	55.970	SCUOLE
18	IT001E04548822	Via D. A. Lumagni	26	Lugo	RA	48022	ВТ	100	200.000	200.000	52,93%	105.860	24,45%	48.900	22,62%	45.240	SCUOLE
19	IT001E04548825	Via G. F. Tellarini	36	Lugo	RA	48022	ВТ	43,8	85.000	85.000	43,44%	36.924	22,36%	19.006	34,20%	29.070	SCUOLE
20	IT001E04586043	Via S. Alberto	143/A	Ravenna	RA	48123	ВТ	6	4.000	4.000	43,18%	1.727	23,38%	935	33,44%	1.338	SCUOLE
21	IT001E04586108	Via Giovanni Pascoli	4	Faenza	RA	48018	ВТ	25	36.000	36.000	39,59%	14.252	23,99%	8.636	36,42%	13.111	SCUOLE
22	IT001E04586124	Corso Baccarini	17	Faenza	RA	48018	ВТ	176	105.000	105.000	51,91%	54.506	24,87%	26.114	23,22%	24.381	SCUOLE
23	IT001E04586127	Via Camangi	21	Faenza	RA	48018	ВТ	70	103.000	103.000	48,13%	49.574	22,91%	23.597	28,96%	29.829	SCUOLE
24	IT001E04586157	Via Ughi	3/A	Faenza	RA	48018	BT	27	35.500	35.500	40,73%	14.459	25,18%	8.939	34,09%	12.102	SCUOLE
25	IT001E04586161	Via Martiri di Marzabotto	4	Riolo Terme	RA	48025	BT	75	91.000	91.000	51,59%	46.947	21,28%	19.365	27,13%	24.688	SCUOLE
26	IT001E04586175	Via Tullo Masi	20	Lugo	RA	48022	BT	60	20.000	20.000	47,73%	9.546	23,32%	4.664	28,95%	5.790	SCUOLE
27	IT001E53874727	Viale delle Ceramiche	25	Faenza	RA	48018	BT	22	20.000	20.000	51,37%	10.274	21,67%	4.334	26,96%	5.392	SCUOLE
28	IT001E54931304	Via S. Giovanni Battista	sn	Faenza	RA	48018	BT	90	151.000	151.000	51,37%	77.569	21,67%	32.722	26,96%	40.710	SCUOLE
29	IT001E55108662	Via Manzoni	6	Faenza	RA	48018	BT	107	180.000	180.000	54,03%	97.254	23,59%	42.462	22,38%	40.284	SCUOLE
30	IT001E04586008	Via Di Roma	163	Ravenna	RA	48121	ВТ	20	24.200	24.200	42,21%	10.215	21,25%	5.143	36,54%	8.843	DELEGHE
31	IT001E04586026	Viale della Lirica	21	Ravenna	RA	48124	BT	15	70	70	33,33%	23	20,83%	15	45,84%	32	DELEGHE
32	IT001E04586028	Viale della Lirica	21	Ravenna	RA	48124	BT	62,5	90.000	90.000	44,74%	40.266	20,37%	18.333	34,89%	31.401	DELEGHE
33	IT001E04586039	Via Teodorico	21	Ravenna	RA	48122	BT	10	11.100	11.100	74,05%	8.220	10,60%	1.177	15,35%	1.704	DELEGHE
34	IT001E04586176	Via Ricci Curbastro	56/1	Lugo	RA	48022	BT	15	9.000	9.000	70,91%	6.382	9,35%	842	19,74%	1.777	DELEGHE
35	IT001E04586185	Via Reale Voltana	18/P	Alfonsine	RA	48011	ВТ	15	1.350	1.350	33,05%	446	23,36%	315	43,57%		DELEGHE
		Via Guglielmo Marconi	sn	Ravenna	RA	48124	ВТ	15	1	1	100,00%	1	0,00%	0	0,00%		DELEGHE
	IT001E49703865		3	Faenza	RA	48018	ВТ	35	23.000	23.000	50,77%		17,96%		31,27%		DELEGHE
		Via Enrico Camangi	29	Faenza	RA	48018	BT	25	14.000	14.000	,		17,52%		25,86%		DELEGHE
		Piazza Caduti per la Libertà	2	Ravenna	RA	48121	ВТ	135	260.000	260.000	48,59%		18,83%		32,58%	84.708	
	IT001E04586007		118	Ravenna	RA	48121	ВТ	25	15.000	15.000	48,24%		19,32%		32,44%		UFFICI
	IT001E04586009		69	Ravenna	RA	48121	ВТ	30	28.000	28.000	48,59%		18,83%		32,58%		UFFICI
	IT001E04586033		32	Ravenna	RA	48121	BT	15	10.500	10.500	41,24%		21,49%		37,27%		UFFICI
	IT001E04586172		38/2	Lugo	RA	48022	BT	25	22.000	22.000	36,55%	8.041	22,55%		40,90%		UFFICI
	IT001E04638498		48/2	Brisighella	RA	48013	BT	1,5	1.225	1.225				FO - Monorario			UFFICI
	IT001E43067543		5	Faenza	RA	48018	BT	25	17.000	17.000			22,55%		40,90%		UFFICI
_	IT001E48110009		165	Ravenna	RA	48121	BT	6	6.000	6.000	42,68%		33,18%		24,14%		UFFICI
	IT001E48530751	•	5	Ravenna	RA	48122	BT	4,5	800	800	36,73%		21,35%		41,92%		UFFICI
	IT001E53853818		55	Casola Valsenio	RA	48010	BT	10	5.600	5.600	9,92%		14,36%		75,72%		UFFICI
	IT001E53993637	<u> </u>	20	Ravenna	RA	48121	BT	25	650	650	31,39%		23,54%		45,07%		UFFICI
	IT001E55217594		snc	Ravenna	RA	48123	BT	1,5	100	100	8,16%	8	26,53%		65,31%	65	UFFICI
	IT001E04083662		snc	Lugo	RA	48022	BT	1,7	1.000	1.000	0.1101			F0 - Monorario			IP
52	IT001E04548813	via Scavignano	32-X	Brisighella	RA	48013	BT	1,1	2.600	2.600	2,11%	55	23,19%	603	74,70%	1.942	או

N.	POD	INDIRIZZO	N. CIV.	CITTA'	PROVINCIA	САР	TENSIONE	POTENZA IMPEGNATA	CONSUMO 2023 (kWh)	CONSUMO 2022	% F1	F1 annuo	% F2	F2 annuo	% F3	F3 annuo	USO
53	T001E04548816	Via Canaletta	3-X	Solarolo	RA	48027	BT	0,6	1.300	1.300	2,89%	38	24,28%	316	72,83%	947	IP
54	T001E04548817	Via San Mauro	38-X	Solarolo	RA	48027	BT	2	5.100	5.100	2,53%	129	23,65%	1.206	73,82%	3.765	IP
55	T001E04548826	Via Fiumazzo	267-1	Lugo	RA	48022	BT	0,6	160	160	4,26%	7	29,79%	48	65,95%	106	IP
	T001E04548827		2-X	Lugo	RA	48022	BT	0,5	450	450	28,73%		23,27%		48,00%		
		Strada Provinciale per Maiano	snc	Lugo	RA	48022	BT	1	1.600	1.600	3,78%		29,59%		66,63%		
	T001E04548832		41/A	Alfonsine	RA	48011	BT	1	1.200	1.200	2,48%		23,59%		73,93%		
		Via Madonna di Genova	104/A	Cotignola	RA	48010	BT	1	5.400	5.400	16,33%		26,39%		57,28%		
	T001E04548834		16/A	Barbiano-Cotignola	RA	48010	BT	2	2.400	2.400	2,73%		24,21%		73,06%		
-	T001E10641313			Bagnacavallo	RA	48012	BT	1	400	400	31,57%		24,05%		44,38%	178	
	T001E43067736		202	Ravenna	RA	48125	BT	1	400	400	31,57%	126	24,05%	96	44,38%		
	T001E43086741		67	Riolo terme	RA	48025	BT		1.600	1.600	4,09%		30,46%		65,45%		
	T001E49455168			Castel Bolognese	RA	48014	BT	3	300	300	31,35%		23,78%		44,87%		
_	T001E49462010		snc	Castel Bolognese	RA	48014	BT	30	900	900	31,35%		23,78%		44,87%	404	
66	T001E49503001	Via Firenze	snc	Riolo Terme	RA	48025	BT	3	4.500	4.500	2,62%	118	23,85%	1.073	73,53%		
		0	snc	Lugo	RA	48022	BT	1,5	1.100	1.100	4,50%		33,33%		62,17%	684	
	T001E49628525		snc	Lugo	RA	48022	BT	1,5	800	800	3,76%		30,05%		66,19%		
_			snc	Lugo	RA	48022	BT	1,5	600	600	4,55%	27	30,30%		65,15%		
	T001E49628557		snc	Brisighella	RA	48013	BT	1,5	3.700	3.700	3,15%	117	24,59%	910	72,26%	2.674	IP
		,		Ravenna	RA	48100	BT	3,3	3.900	3.900	2,53%		23,71%		73,76%		
_	T001E49691800		snc	Alfonsine	RA	48011	BT	3	6.000	6.000	3,25%	195	24,05%		72,70%		
_				Lugo	RA	48022	BT	1,5	480	480	32,18%		23,97%		43,85%		
74	T001E55071322	Via Rinfosco	108	Castel Bolognese	RA	48014	BT	6	14.500	14.500	4,53%	657	32,60%	4.727	62,87%	9.116	IP
75	T001E55199980	Via Gagliazzona	41	Conselice	RA	48017	BT	3	4.600	4.600	3,90%	179	25,38%	1.167	70,72%	3.253	IP

kWh Totali 4.121.486 4.121.486 1.995.210 928.839 1.195.218 2.225



ALLEGATO 5 CAPITOLATO TECNICO



INDICE

Articolo 1 - Premessa	3
Articolo 2 - Definizioni	3
Articolo 3 - Attivazione della Fornitura	7
Articolo 4 - Servizio di Trasporto e di Dispacciamento	12
Articolo 5 - Gestione tecnica della fornitura	12
Articolo 6 - Certificazione dell'"Energia Verde"	13
Articolo 7 - Utilizzo del marchio per l'Opzione Verde	13
Articolo 8 - Corrispettivi e modalità di pagamento	14
Articolo 9 - Riferimenti del fornitore	16
Articolo 10 - Verifiche ispettive	17
Articolo 11 - Nuove connessioni e utenze temporanee	24
Articolo 12 - Reportistica obbligatoria e fatturazione unica	24
Articolo 13 - Flusso DATAMART	25
Articolo 14 - Servizi relativi al solo Lotto 17 - Italia	
Articolo 15 - Volture	26



PREMESSA

 Il presente Capitolato Tecnico disciplina, per gli aspetti tecnici, la fornitura di energia elettrica per le Pubbliche Amministrazioni. Tale fornitura dovrà essere erogata in conformità a quanto descritto nel presente documento, nello Schema di Convenzione e nelle Condizioni Generali.

ARTICOLO 2

DEFINIZIONI

- 1. Ferme restando le definizioni contenute nelle Condizioni Generali e nello Schema di Convenzione si applicano le seguenti ulteriori definizioni:
 - a. ARERA: l'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente di cui alla L. 14/11/1995 n. 481 e s.m.i.
 - b. Data di Attivazione della fornitura: data di inizio dell'erogazione dell'energia elettrica.
 - **c. Distributore Locale**: è l'esercente il servizio di distribuzione, concessionario ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. n. 79/99, per il trasporto e la trasformazione dell'energia elettrica sulle reti di distribuzione.
 - d. Delivery a 12 mesi: è il periodo di somministrazione delle Forniture a Prezzo Fisso a 12 mesi, decorrente dalla Data di Attivazione della fornitura e coincidente esclusivamente con il primo giorno del terzo mese successivo a quello di ricezione dell'ordinativo di fornitura (ODA).
 - Le 12 Delivery disponibili nell'anno solare e i relativi *Quarter* che ne approssimano al meglio la durata, sono di seguito identificati:

Α В C Mese di ricezione Mese di Quarter di riferimento ODA a Sistema Attivazione Delivery della Delivery dicembre (anno-1) Marzo Gennaio Aprile Q2; Q3; Q4; Q1(anno+1) **Febbraio** Maggio Marzo Giugno Q3; Q4; Q1(anno+1); Aprile Luglio Q2(anno+1) Maggio Agosto Settembre Giugno Q4; Q1(anno+1); Q2(anno+1); Luglio Ottobre Q3(anno+1) Novembre Agosto Settembre Dicembre Q1(anno+1); Q2(anno+1); Ottobre gennaio (anno+1) Q3(anno+1); Q4(anno+1)

Tabella 1 – Forniture a Prezzo Fisso a 12 mesi

[Nella tabella di corrispondenza l'anno (-1; +1) è definito rispetto al mese di gennaio della colonna A]

febbraio (anno+1)

Per ogni mese vigente (colonna A) vengono calcolati e resi noti da Consip S.p.A. sul portale www.acquistinretepa.it il Prodotto Fisso a 12 mesi e il Prezzo Fisso a 12 mesi relativi al corrispondente *Mese di Attivazione Delivery* (colonna B) sulla base dei *Quarter di riferimento della Delivery* (colonna C).

e. Delivery a 18 mesi: è il periodo di somministrazione delle Forniture a Prezzo Fisso a 18

Novembre



mesi, decorrente dalla Data di Attivazione della fornitura e coincidente esclusivamente con il primo giorno del terzo mese successivo a quello di ricezione dell'ordinativo di fornitura (ODA).

Le 12 Delivery disponibili nell'anno solare e i relativi *Quarter* che ne approssimano al meglio la durata, sono di seguito identificati:

Tabella 2 - Forniture a Prezzo Fisso a 18 mesi

Α	В	С
Mese di ricezione ODA a Sistema	Mese di Attivazione Delivery	Quarter di riferimento della Delivery
dicembre (anno-1)	Marzo	03 03 04 04/272244)
gennaio	Aprile	Q2; Q3; Q4; Q1(anno+1);
febbraio	Maggio	Q2(anno+1); Q3(anno+1)
marzo	Giugno	Q3; Q4; Q1(anno+1);
aprile	Luglio	Q2(anno+1); Q3(anno+1);
maggio	Agosto	Q4(anno+1)
giugno	Settembre	Q4; Q1(anno+1); Q2(anno+1);
luglio	Ottobre	Q3(anno+1); Q4(anno+1);
agosto	Novembre	Q1(anno+2)
settembre	Dicembre	Q1(anno+1); Q2(anno+1);
ottobre	gennaio (anno+1)	Q3(anno+1); Q4(anno+1);
novembre	febbraio (anno+1)	Q1(anno+2); Q2(anno+2)

[Nella tabella di corrispondenza l'anno (-1; +1) è definito rispetto al mese di gennaio della colonna A]

Per ogni mese vigente (colonna A) vengono calcolati e resi noti da Consip S.p.A. sul portale www.acquistinretepa.it il Prodotto Fisso a 18 mesi e il Prezzo Fisso a 18 mesi relativi al corrispondente *Mese di Attivazione Delivery* (colonna B) sulla base dei *Quarter di riferimento della Delivery* (colonna C).

- f. Energia Verde: è l'energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas così come definita alla lettera b) della deliberazione ARERA ARG/elt n. 104/11 e s.m.i..
- g. Fascia/e Oraria/e: fasce orarie di consumo così come definite nella Tabella 6 del TIV e alla deliberazione dell'ARERA n. 181/06 e s.m.i..
- **h. Fornitore**: l'impresa o il raggruppamento temporaneo o il consorzio di imprese risultato aggiudicatario del/i Lotto/i n. 1, e/o 2, e/o 3, e/o 4, e/o 5, e/o 6, e/o 7, e/o 8, e/o 9, e/o 10, e/o 11, e/o 12, e/o 13, e/o 14, e/o 15, e/o 16, e/o 17 della procedura di gara di cui alle premesse e che conseguentemente sottoscrive la Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto.
- i. Fornitura a Prezzo Fisso a 12 mesi: Fornitura di energia elettrica della durata di 12 mesi continuativi (Delivery a 12 mesi) durante i quali il corrispettivo relativo alla quota energia il Prezzo Fisso a 12 mesi di cui all'art. 8, comma 1.1.2 del presente capitolato, calcolato sulla base del Prodotto Fisso a 12 mesi resta fisso ed invariabile.
- j. Fornitura a Prezzo Fisso a 18 mesi: Fornitura di energia elettrica della durata di 18 mesi continuativi (Delivery a 18 mesi) durante i quali il corrispettivo relativo alla quota energia

 il Prezzo Fisso a 18 mesi di cui all'art. 8, comma 1.1.3 del presente capitolato, calcolato



- sulla base del Prodotto Fisso a 18 mesi resta fisso ed invariabile.
- k. Fornitura a Prezzo Variabile a 12 mesi: Fornitura di energia elettrica della durata di 12 mesi continuativi durante i quali il corrispettivo relativo alla quota energia il Prezzo Variabile a 12 mesi di cui all'art. 8, comma 1.1.1 del presente capitolato varia mensilmente.
- I. Fornitura a Prezzo Variabile a 24 mesi: Fornitura di energia elettrica della durata di 24 mesi continuativi durante i quali il corrispettivo relativo alla quota energia il Prezzo Variabile a 24 mesi di cui all'art. 8, comma 1.1.1 del presente capitolato varia mensilmente.
- m. Garanzia di Origine (GO): ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. n. 28/11 e così come definita ai sensi della deliberazione ARERA ARG/elt n. 104/11 e s.m.i. è il documento di cui all'art. 15 della Direttiva n. 2009/28/CE finalizzato a provare ai clienti finali la quota o la quantità di energia da fonti rinnovabili nel mix energetico di un fornitore di energia.
- n. GME: è la società Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 79/99.
- **o. GSE**: è la società Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. di cui al DPCM 11/05/04.
- p. Lotto: il lotto Italia e il territorio geografico delimitato dai confini delle seguenti Regioni/Province all'interno del quale il Fornitore è tenuto ad erogare il quantitativo complessivo di energia elettrica, a Prezzo Fisso (a 12 o a 18 mesi) o a Prezzo Variabile (a 12 o a 24 mesi), eventualmente certificata tramite Opzione Verde:
 - Lotto 1: Valle D'Aosta, Piemonte
 - Lotto 2: Provincia di Milano e Provincia di Lodi
 - Lotto 3: Lombardia escluse la Provincia di Milano e la Provincia di Lodi
 - Lotto 4: Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia
 - Lotto 5: Veneto
 - Lotto 6: Emilia Romagna
 - Lotto 7: Sardegna, Liguria
 - Lotto 8: Toscana
 - Lotto 9: Umbria, Marche
 - Lotto 10: Provincia di Roma
 - Lotto 11: Lazio esclusa la Provincia di Roma
 - Lotto 12: Abruzzo, Molise
 - Lotto 13: Campania
 - Lotto 14: Puglia, Basilicata
 - Lotto 15: Calabria
 - Lotto 16: Sicilia
 - Lotto 17: Italia
- **q. Opzione Verde**: è l'opzione facoltativa, attivabile dalle Amministrazioni per i singoli Punti di Prelievo al momento dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura e che prevede la comprova tramite Garanzia di Origine della produzione di Energia Verde per un ammontare almeno pari al consumo fatturato all'Amministrazione per i Punti di Prelievo per i quali viene attivata l'opzione.
- r. Ordine Diretto d'Acquisto (ODA): è l'ordinativo di Fornitura ed i relativi allegati inviato al Fornitore tramite il Sistema.



- s. Perdite di Rete: (c.d. perdite di rete standard) sono i fattori percentuali di perdita di energia elettrica sulle reti con l'obbligo di connessione di terzi così come definite nella colonna (A) della Tabella 4 del TIS.
- t. Prodotto Fisso a 12 mesi: è il valore medio espresso in Euro/MWh e arrotondato alla seconda cifra decimale delle quotazioni giornaliere disponibili del Settlement Price dell'Italian Baseload Quarter Futures relative ai 4 Quarter che approssimano al meglio la Delivery a 12 mesi, identificati nella Tabella 1 di corrispondenza cui alla precedente lett. d), rilevate sull'Italian Futures | EEX Power Derivatives dell'European Energy Exchange AG (eeX) dal 16esimo all'ultimo giorno compresi del quarto mese antecedente la Delivery a 12 mesi (coincidente con il mese antecedente a quello di ricezione dell'ODA).
- u. Prodotto Fisso a 18 mesi: è il valore medio espresso in Euro/MWh ed arrotondato alla seconda cifra decimale delle quotazioni giornaliere disponibili del Settlement Price dell'Italian Baseload Quarter Futures relative ai 6 Quarter che approssimano al meglio la Delivery a 18 mesi, identificati nella Tabella 2 di corrispondenza cui alla precedente lett. e), rilevate sull'Italian Futures | EEX Power Derivatives dell'European Energy Exchange AG (eeX) dal 16esimo all'ultimo giorno compresi del quarto mese antecedente la Delivery a 18 mesi (coincidente con il mese antecedente a quello di ricezione dell'ODA).
- v. **PUN**: Media dei prezzi zonali di Mercato del Giorno Prima (MGP) ponderata con gli acquisti totali, al netto degli acquisti dei pompaggi e delle zone estere.
- w. PUNIndex: è la media aritmetica mensile, espressa in Euro/MWh e arrotondata alla seconda cifra decimale, dei valori orari del PUN, rilevati sulla piattaforma telematica: Mercato Elettrico Mercato Elettrico a Pronti (MPE) Mercato del Giorno Prima (MGP). Tale quotazione, al momento di pubblicazione del presente bando, risulta pubblicata sul sito internet del GME tra i dati di sintesi MPE-MGP − riepilogo; colonna media dei Prezzo d'acquisto PUN (€/MWh) della sintesi mensile, nella sezione Esiti dei mercati e statistiche − Statistiche.
- x. Punto di Prelievo: così come definito all'art. 1 del TIT e ripartito per tipologia d'utenza all'art. 2.2 del medesimo TIT, la cui titolarità è riconducibile esclusivamente ad un'Amministrazione pubblica individuata dall'art. 1, D.Lgs. n. 165/01, nonché ad uno dei soggetti che ai sensi della normativa vigente sono legittimati ad utilizzare il sistema delle Convenzioni, e identificato in maniera univoca da un codice POD (*Point of Delivery*) e dall'anagrafica richiesta nell'Ordinativo di fornitura e nei relativi allegati.
- y. Quantitativo Stimato del Contratto: valore complessivo presunto della fornitura di 12 mesi consecutivi (per le forniture a Prezzo Variabile a 12 mesi e a Prezzo Fisso a 12 mesi) o di 18 mesi consecutivi (per le forniture a Prezzo Fisso a 18 mesi) o di 24 mesi consecutivi (per le forniture a Prezzo Variabile a 24 mesi) espresso in kWh, indicato nell'Ordinativo di Fornitura dall'Amministrazione Contraente o, per essa, dall'Unità Ordinante.
- z. Quarter: sono i 4 trimestri dell'anno solare, nel dettaglio:
 - Q1 = gennaio-marzo
 - **Q2** = aprile-giugno
 - Q3 = luglio-settembre
 - Q4 = ottobre-dicembre
- aa. TIT (Disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione): è l'Allegato A alla deliberazione ARERA 654/2015/R/eel e s.m.i. "Regolazione tariffaria dei servizi di



- trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica, per il periodo di regolazione 2016-2023".
- bb. TIS (Testo Integrato Settlement): è l'Allegato A alla deliberazione ARERA ARG/elt n. 107/09 e s.m.i. "Approvazione del Testo Integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento (settlement)(TIS) comprensivo di modalità per la determinazione delle partite economiche insorgenti dalle rettifiche ai dati di misura con (modifiche alla deliberazione n. 111/06)".
- cc. TIV (Testo Integrato Vendita): è l'Allegato A alla deliberazione ARERA n. 301/2012/R/eel e s.m.i. "Aggiornamento del Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali".
- dd. Terna: è la società Terna Rete elettrica nazionale S.p.A., di cui al DPCM
 11 maggio 2004 che gestisce la rete di trasmissione nazionale.
- **ee. Utenze Multiorarie**: sono i Punti di Prelievo i cui dati di misura sono trattati dal Distributore Locale su base oraria o per Fasce Orarie (F1, F2, F3).
- **ff. Utenze Monorarie**: sono i Punti di Prelievo i cui dati di misura sono trattati dal Distributore Locale su base monoraria (F0).

ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA

- 1. Gli Ordinativi di Fornitura (Ordine Diretto d'Acquisto, ODA) dovranno essere comprensivi dell'indicazione dei Punti di Prelievo e dei relativi Quantitativi Stimati secondo il dettaglio di cui all'Allegato 1 Elenco dei Punti di Prelievo o dell'Allegato 2 Nuove connessioni.
- 2. L'Amministrazione, contestualmente all'invio dell'Ordinativo di Fornitura, rilascia al Fornitore le deleghe per la stipula dei contratti per il servizio di trasporto (inteso come trasmissione, distribuzione e misura) e di dispacciamento in conformità alla normativa vigente.
- 3. In caso di utenze soggette ad agevolazioni/esenzioni fiscali oltre alla richiesta di applicazione, da esercitare nell'Allegato 1 all'ODA Elenco dei Punti di Prelievo o nell'Allegato 2 Nuove connessioni, ai fini del godimento dell'agevolazione/esenzione è obbligatorio allegare all'ODA la relativa dichiarazione fiscale e/o la documentazione attestante il diritto all'agevolazione/esenzione. Nel caso la dichiarazione fiscale e/o la documentazione venga inviata successivamente all'emissione dell'ODA, l'agevolazione/esenzione sarà applicata dalla prima fattura tecnicamente utile previa verifica del fornitore della possibilità di applicarla retroattivamente. Resta inteso che in caso di mancata produzione della suddetta documentazione le aliquote verranno applicate in misura ordinaria.
- 4. Il Fornitore s'impegna a fornire l'energia elettrica:
 - a) per le Forniture a Prezzo Variabile a 12 e a 24 mesi, dal primo giorno del secondo mese successivo alla ricezione dell'Ordinativo di Fornitura in caso di ricezione del medesimo entro le ore 24:00 del 10 del mese, ovvero il primo giorno del terzo mese successivo in caso di ricezione dell'ordinativo dopo le ore 24:00 del 10 del mese;
 - b) per le Forniture a Prezzo Fisso a 12 e a 18 mesi, dal primo giorno del terzo mese successivo alla ricezione dell'Ordinativo di Fornitura in caso di ricezione del medesimo entro l'ultimo giorno solare del mese,



salva diversa data concordata tra le parti.

Nel caso il termine di cui alla precedente lettere *a)* coincida con un giorno non lavorativo, lo stesso si intende anticipato alle ore 24:00 del primo giorno lavorativo che precede. In ogni caso, l'attivazione del contratto di somministrazione di energia elettrica (l'avvio dell'erogazione), per le utenze (PoD) che si trovano già in corso di somministrazione con il medesimo o altro esercente la vendita (c.d. *utenze attive*), potrà avvenire esclusivamente a decorrere dal primo giorno solare del mese (ad es.: 1° gennaio, 1° febbraio, ecc.).

Il Fornitore s'impegna a pianificare l'attivazione della fornitura di energia elettrica secondo l'ordine cronologico di ricezione degli Ordinativi di Fornitura.

- 5. Per effetto di detti Ordinativi di Fornitura, il Fornitore sarà obbligato ad eseguire la fornitura richiesta, nell'ambito dell'oggetto contrattuale. Resta inteso che, nel caso in cui il quantitativo totale effettivo della singola fornitura risultasse inferiore o superiore al Quantitativo Stimato del contratto, nulla potrà essere preteso a qualsiasi titolo dal Fornitore il quale sarà tenuto a dare seguito alle forniture e a prestare i servizi a seguito della ricezione degli Ordinativi di Fornitura sempre entro i termini ed alle condizioni indicate nello Schema di Convenzione e nei relativi allegati.
- 6. Resta comunque inteso che, ricevuti gli Ordinativi di Fornitura nei limiti del Quantitativo complessivo, il Fornitore sarà obbligato ad erogare l'energia elettrica effettivamente richiesta per 12 mesi consecutivi (per le forniture a Prezzo Variabile a 12 mesi e a Prezzo Fisso a 12 mesi) o per 18 mesi consecutivi (per le forniture a Prezzo Fisso a 18 mesi) o per 24 mesi consecutivi (per le forniture a Prezzo Variabile a 24 mesi) a partire dalla Data di Attivazione della fornitura.
- 7. Esclusivamente per le forniture a Prezzo Variabile (sia a 12 che a 24 mesi), per i Punti di Prelievo attivati inizio erogazione fornitura il 1° gennaio, sarà facoltà delle relative Amministrazioni contraenti, richiedere la proroga della durata della fornitura per n. 1 (uno) ulteriore mese (per una durata complessiva massima del contratto attuativo di n. 13 mesi consecutivi per le Forniture a Prezzo Variabile a 12 mesi e di n. 25 mesi consecutivi per le Forniture a Prezzo Variabile a 24 mesi). La suddetta richiesta, dovrà essere inoltrata entro le ore 24:00 del 15 novembre al recapito del fornitore, anche a mezzo PEC, mail o Sistema, utilizzando l'apposito modulo di cui all'Allegato "H" allo Schema di Convenzione.
- 8. Qualora alla Data di Attivazione della fornitura, per cause non imputabili al Fornitore, l'Amministrazione non abbia ottenuto lo svincolo disdetta o recesso dal precedente contratto di fornitura di energia elettrica e conseguentemente la fornitura non abbia avuto inizio (ad esempio a causa di *switching passivo* subìto dal Fornitore), limitatamente a detti punti di prelievo, il relativo Ordinativo di Fornitura, non avrà più validità e il Fornitore non dovrà darvi esecuzione. In tali casi il Fornitore preso atto della situazione è tenuto ad avvisare l'Amministrazione Pubblica e/o l'Unità Ordinante e ad assisterla, ove possibile, nella predisposizione di un nuovo Ordinativo di Fornitura. Nel caso in cui la segnalazione di mancato svincolo pervenga dall'Amministrazione, la stessa dovrà essere trasmessa al più tardi entro il primo giorno lavorativo del mese antecedente a quello di richiesta di attivazione della fornitura, in forma scritta trasmessa anche via PEC, mail o Sistema e corredata da documentazione del fornitore uscente che attesti il mancato svincolo. Successivamente a tale data nulla potrà essere preteso dall'Amministrazione contraente e la fornitura sarà eseguita per tutta la durata contrattuale.
- 9. Qualora il Fornitore venga a conoscenza che, per cause imputabili all'Amministrazione o al



- Distributore Locale oppure a forza maggiore o caso fortuito, verrà disattesa la data di attivazione indicata nell'Ordinativo di fornitura, limitatamente ai punti di prelievo coinvolti, il Fornitore s'impegna a darne comunicazione all'Amministrazione indicando, inoltre, la prima data tecnicamente utile per procedere all'Attivazione della fornitura e assistendola, ove possibile, all'eventuale integrazione ovvero alla predisposizione di un nuovo Ordinativo.
- 10. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi 8 e 9, una volta che il singolo Ordinativo di Fornitura sia divenuto irrevocabile ai sensi di quanto indicato nelle Condizioni Generali, il Fornitore dovrà iniziare l'erogazione di energia elettrica dalla data di attivazione della fornitura richiesta dall'Amministrazione Contraente e dettagliata nell'Ordinativo di Fornitura, pena l'applicazione delle penali previste in Convenzione.
- 11. Gli Ordinativi di Fornitura emessi dalle Amministrazioni Contraenti dovranno essere riferiti unicamente agli approvvigionamenti dei Punti di Prelievo. Qualora nell'Ordinativo di Fornitura non siano indicati i Punti di Prelievo da approvvigionare o non sia completa la relativa anagrafica, il Fornitore limitatamente a detti Punti di Prelievo non dovrà darvi esecuzione dandone comunicazione scritta, trasmessa anche via PEC, mail o Sistema all'Amministrazione Contraente e/o alla relativa Unità Ordinante secondo le tempistiche stabilite nelle Condizioni Generali.
- 12. Le previsioni contenute nei commi 4 e 11 del presente articolo, integrano quanto previsto nell'art. 3 delle Condizioni Generali.
- 13. La possibilità di richiedere la Fornitura a Prezzo Fisso a 12 mesi o la Fornitura a Prezzo Fisso a 18 mesi o la Fornitura a Prezzo Variabile a 12 mesi o la Fornitura a Prezzo Variabile a 24 mesi, è discrezionale per le Amministrazioni Contraenti che autonomamente decidono quale attivare. La scelta potrà avvenire esclusivamente all'atto dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura (ODA) e resta ferma e valida per tutti i Punti di Prelievo in esso presenti. Nell'ambito del medesimo contratto attuativo, il passaggio da una tipologia di fornitura all'altra non è consentito.
- 14. Il Fornitore s'impegna a dare esplicita e intelligibile evidenza del tipo di fornitura, a Prezzo Fisso a 12 mesi o a Prezzo Fisso a 18 mesi o a Prezzo Variabile a 12 mesi o a Prezzo Variabile a 24 mesi, all'interno del documento di fatturazione.
- 15. È obbligatorio rendere disponibile forniture a prezzo fisso per un quantitativo pari al 50% del massimale iniziale del Lotto e, pertanto, fino ad un quantitativo pari a:

```
• 252,5 GWh
                   per il Lotto 1;
• 450 GWh
                   per il Lotto 2;
• 525 GWh
                   per il Lotto 3;
• 257,5 GWh
                   per il Lotto 4;
 455 GWh
                   per il Lotto 5;
• 297,5 GWh
                   per il Lotto 6;
 447,5 GWh
                   per il Lotto 7;
• 245 GWh
                   per il Lotto 8;
  260 GWh
                   per il Lotto 9;
• 625 GWh
                   per il Lotto 10;
  150 GWh
                   per il Lotto 11;
 160 GWh
                   per il Lotto 12;
  460 GWh
                   per il Lotto 13;
  300 GWh
                   per il Lotto 14;
```

Allegato 5 - Capitolato Tecnico



```
    157,5 GWh per il Lotto 15;
    465 GWh per il Lotto 16;
    400 GWh per il Lotto 17,
```

di cui la metà deve essere disponibile per l'acquisto a Prezzo Fisso a 18 mesi e segnatamente:

```
• 126,25 GWh
                   per il Lotto 1;
• 225 GWh
                   per il Lotto 2;
• 262,5 GWh
                   per il Lotto 3;
• 128,75 GWh
                   per il Lotto 4;
• 227,5 GWh
                   per il Lotto 5;
• 148,75 GWh
                   per il Lotto 6;
• 223,75 GWh
                   per il Lotto 7;
• 122,5 GWh
                   per il Lotto 8;
• 130 GWh
                   per il Lotto 9;
• 312,5 GWh
                   per il Lotto 10;
• 75 GWh
                   per il Lotto 11;
• 80 GWh
                   per il Lotto 12;
  230 GWh
                   per il Lotto 13;
• 150 GWh
                   per il Lotto 14;
• 78,75 GWh
                   per il Lotto 15;
• 232,5 GWh
                   per il Lotto 16;
• 200 GWh
                   per il Lotto 17.
```

Resta fermo che tali quantitativi sono una quota parte del massimale iniziale e non costituiscono un lotto a sé stante.

Il Fornitore, <u>una volta accettati Ordinativi di Fornitura a Prezzo Fisso a 18 mesi che concorrono al raggiungimento di un quantitativo complessivo pari al 25% del massimale iniziale, è obbligato a non accettare ulteriori Ordinativi di fornitura a Prezzo Fisso a 18 mesi e quindi a comunicare a Consip, a mezzo PEC, l'esaurimento della disponibilità del quantitativo a Prezzo Fisso a 18 mesi. Sarà premura di Consip rendere pubblica attraverso il sito www.acquistinretepa.it tale situazione.</u>

Inoltre, il Fornitore, <u>una volta accettati Ordinativi di Fornitura a prezzo fisso (sia a 12 che a 18 mesi, quest'ultimi nella misura massima di un quantitativo pari al 25% del massimale iniziale) che concorrono al raggiungimento di un quantitativo complessivo pari al 50% del massimale iniziale, può non accettare ulteriori Ordinativi di fornitura a prezzo fisso e, in tal caso, è obbligato a comunicare a Consip, a mezzo PEC, l'esaurimento della disponibilità del quantitativo a prezzo fisso (sia a 12 che a 18 mesi). Sarà premura di Consip rendere pubblica attraverso il sito <u>www.acquistinretepa.it</u> tale situazione. <u>È facoltà del Fornitore accettare ordinativi di fornitura a prezzo fisso oltre il predetto limite del 50% del massimale iniziale, purché alle medesime condizioni disciplinate in Convenzione e purché non venga superato il limite del 25% del massimale iniziale relativo alle Forniture a Prezzo Fisso a 18 mesi.</u></u>

È inoltre obbligatorio **rendere disponibile forniture a Prezzo Variabile a 24 mesi per un quantitativo pari al 25% del massimale iniziale** del Lotto e, pertanto, fino ad un quantitativo pari a:

```
126,25 GWh per il Lotto 1;
225 GWh per il Lotto 2;
262,5 GWh per il Lotto 3;
128,75 GWh per il Lotto 4;
```



```
• 227,5 GWh
                   per il Lotto 5;
• 148,75 GWh
                   per il Lotto 6;
• 223,75 GWh
                   per il Lotto 7;
• 122,5 GWh
                   per il Lotto 8;
• 130 GWh
                   per il Lotto 9;
• 312,5 GWh
                   per il Lotto 10;
• 75 GWh
                   per il Lotto 11;
• 80 GWh
                   per il Lotto 12;
  230 GWh
                   per il Lotto 13;
• 150 GWh
                   per il Lotto 14;
• 78,75 GWh
                   per il Lotto 15;
• 232,5 GWh
                   per il Lotto 16;
  200 GWh
                   per il Lotto 17.
```

Resta fermo che tale quantitativo è una quota parte del massimale iniziale e non costituisce un lotto a sé stante.

Il Fornitore, <u>una volta accettati Ordinativi di Fornitura a Prezzo Variabile a 24 mesi che concorrono al raggiungimento di un quantitativo complessivo pari al 25% del massimale iniziale, è obbligato a non accettare ulteriori Ordinativi di fornitura a Prezzo Variabile a 24 mesi e quindi a comunicare a Consip, a mezzo PEC, l'esaurimento della disponibilità del quantitativo a Prezzo Variabile a 24 mesi. Sarà premura di Consip rendere pubblica attraverso il sito www.acquistinretepa.it tale situazione.</u>

- 16. Nell'ambito della presente Convenzione non è consentita l'attivazione di utenze di cui alla lettera *a*), art. 2, comma 2, del TIT (cd. utenze domestiche).
- 17. Fermo restando quanto previsto al precedente comma 1, il Fornitore è tenuto ad accettare gli OdA inviati dalle Amministrazioni che presentano come data di attivazione delle utenze, il primo giorno di un qualsiasi mese successivo a quelli previsti al precedente comma 4. Resta inteso che il termine ultimo che l'Amministrazione può indicare nell'Ordinativo di Fornitura come data di Attivazione delle utenze, è il primo giorno del quarto mese successivo a quello di scadenza del Lotto di riferimento della Convenzione, anche eventualmente prorogata.
- 18. Le Amministrazioni, all'atto dell'invio dell'Ordinativo di Fornitura, dichiarano inoltre di aver provveduto a risolvere (recesso o disdetta) il precedente contratto di fornitura di energia elettrica compatibilmente con la data prevista per l'attivazione e l'inizio della fornitura da parte dell'aggiudicatario, che pertanto viene completamente manlevato da qualsiasi responsabilità e/o obbligo di comunicazione ai sensi della delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente n. 302/2016 e s.m.i..
- 19. Qualora andasse totalmente eroso il massimale iniziale del Lotto, gli eventuali incrementi concessi da Consip non concorrono al calcolo dei quantitativi di cui al precedente comma 15, che rimangono pertanto fermi al 25% del massimale iniziale per le Forniture a Prezzo Fisso a 18 mesi e a Prezzo Variabile a 24 mesi e al 50% del massimale iniziale per le forniture a prezzo fisso.
- 20. Fermo quanto previsto ai precedenti commi 15 e 19, nel solo caso di Forniture a Prezzo Variabile a 24 mesi o a Prezzo Fisso a 18 mesi, per le quali non sia esaurito il relativo quantitativo complessivo pari al 25% del massimale iniziale, per il Fornitore sarà possibile accettare un ultimo Ordinativo che determini il superamento del suddetto quantitativo complessivo a condizione che il quantitativo complessivo non risulti comunque superiore al



26% del massimale iniziale del lotto. Resta inteso che, successivamente all'accettazione di quest'ultimo Ordinativo e a prescindere dal raggiungimento o meno del quantitativo complessivo del 26% del massimale iniziale, non sarà più possibile per il Fornitore accettare ulteriori Ordinativi di Fornitura a Prezzo Variabile a 24 mesi o a Prezzo Fisso a 18 mesi.

ARTICOLO 4

SERVIZIO DI TRASPORTO E DI DISPACCIAMENTO

1. Il Fornitore, in conformità alla normativa vigente, s'impegna per conto dell'Amministrazione contraente, a stipulare e mantenere attivi per tutta la durata della fornitura, i contratti necessari all'attivazione del servizio di trasporto (inteso come trasmissione, distribuzione e misura) e di dispacciamento dell'energia elettrica con i competenti esercenti. Gli oneri derivanti dai suddetti contratti saranno fatturati in modo trasparente dal Fornitore a carico delle Amministrazioni Contraenti secondo quanto stabilito nel successivo Articolo 8.

ARTICOLO 5

GESTIONE TECNICA DELLA FORNITURA

- 1. Le fasce orarie F1, F2 e F3 come definite al precedente art. 2, potranno essere modificate a seguito e in conformità alle eventuali variazioni introdotte dall'ARERA.
- 2. Ai fini della determinazione dei prelievi di potenza, per tutti gli aspetti inerenti i contratti di fornitura, si assume come potenza prelevata in ciascuna ora il valore medio della potenza prelevata nel quarto d'ora fisso in cui tale valore è massimo; in alternativa è facoltà dell'esercente assumere come potenza prelevata il 70% della potenza massima istantanea, così come definito all'art. 1, del TIT.
- 3. Il Distributore Locale di ciascun Punto di prelievo è responsabile della misura dell'energia elettrica e potenza consegnate. I consumi saranno misurati nelle modalità e nelle tempistiche definite dal Distributore Locale stesso nel rispetto delle regole fissate dall'ARERA. I parametri di qualità dell'energia fornita, per quanto attiene alla tensione e alla frequenza, sono quelli garantiti dal Distributore Locale, nel rispetto delle regole fissate dall'ARERA. Le interruzioni e le sospensioni della somministrazione non imputabili a responsabilità del Fornitore, non danno luogo a risoluzione del contratto né a risarcimento del danno da parte del Fornitore all'amministrazione. Il Fornitore si impegna comunque a fornire all'Amministrazione Contraente, a titolo gratuito, assistenza, connesse con eventuali pretese avanzate dalla medesima, nei confronti del gestore della rete e/o distribuzione locale a cui è connesso, per quanto concerne la non idoneità del livello di qualità tecnica dell'energia elettrica riconsegnata. Si precisa che nel caso in cui, nel corso della fornitura, il trattamento della misura del Punto di Prelievo venga modificato dal Distributore Locale, a decorrere dal primo giorno del mese successivo in cui la suddetta modifica avrà efficacia, verrà applicato il corrispondente prezzo previsto in Convenzione.
- 4. L'energia elettrica fornita dal Fornitore all'Amministrazione Contraente non potrà essere utilizzata presso altre ubicazioni ovvero per usi diversi da quelli determinati contrattualmente con il proprio distributore locale, né usufruiti in qualsiasi modo, anche a titolo gratuito, da terzi senza il preventivo consenso scritto del Fornitore.



CERTIFICAZIONE DELL'"ENERGIA VERDE"

- 1. Il Fornitore, ai sensi della deliberazione ARERA ARG/elt n. 104/11 e s.m.i. è tenuto a certificare la produzione di Energia Verde tramite Garanzia d'Origine (GO) per tutti i Punti di Prelievo per i quali sia stata attivata l'Opzione Verde per un ammontare non inferiore al consumo totale effettivo degli stessi.
- 2. È obbligatorio rendere disponibile l'Opzione Verde per un quantitativo pari almeno al 50% del massimale iniziale del Lotto. Resta fermo che tale quantitativo è una quota parte del massimale iniziale e non costituisce un lotto a sé stante.
- È facoltà del Fornitore accettare ordinativi di fornitura di Energia Verde oltre il predetto limite purché alle medesime condizioni disciplinate in Convenzione. Il Fornitore, al raggiungimento dei quantitativi di cui al precedente comma, qualora non intenda più accettare Ordinativi di Fornitura nei quali sia richiesta l'Opzione Verde, comunica a Consip, a mezzo PEC, l'esaurimento della disponibilità dell'Opzione Verde. Sarà premura di Consip rendere pubblica attraverso il sito www.acquistinretepa.it tale situazione.
- 4. La possibilità di richiedere l'Opzione Verde è discrezionale per le amministrazioni che autonomamente decidono se attivarla o meno, al momento dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura.
- 5. L'Opzione Verde può essere richiesta esclusivamente al momento dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura e dovrà essere a totale copertura dei consumi effettuati nell'arco della Fornitura dai singoli Punti di Prelievo per la quale viene richiesta.
- 6. Il Fornitore s'impegna a dare esplicita e intelligibile evidenza della presenza dell'Opzione Verde all'interno del documento di fatturazione per il Punto di Prelievo per il quale l'Opzione Verde viene attivata.
- 7. Qualora andasse totalmente eroso il massimale iniziale del Lotto, gli eventuali incrementi concessi da Consip non concorrono al calcolo del quantitativo di cui al precedente comma 2, che rimane pertanto fermo al 50% del massimale iniziale.
- 8. Il Fornitore è obbligato a dimostrare con idonea documentazione la produzione di un quantitativo di Energia Verde, per un quantitativo non inferiore al consumo totale fatturato ai Punti di Prelievo che abbiano attivato l'Opzione Verde. Il controllo sarà effettuato da Consip con cadenza annuale.
- Il fornitore, all'atto dell'annullamento delle GO, deve prevedere nella causale una dicitura che permetta di risalire alle convenzioni Consip: "A favore dei clienti in convenzione CONSIP Energia Elettrica ed. ___ - ID__, Lotto/i ____, per energia verde fornita da ____ nell'anno ___.

ARTICOLO 7

UTILIZZO DEL MARCHIO PER L'OPZIONE VERDE

1. Il Fornitore, con la stipula della Convenzione, s'impegna a rendere disponibile un Logo o un Marchio che per la durata della fornitura verrà concesso in uso alle Amministrazioni che abbiano attivato l'Opzione Verde, nonché, se disponibile, la licenza d'uso del suddetto Marchio. È facoltà di Consip e/o delle Amministrazioni che abbiano attivato l'Opzione Verde non accettare il Logo o Marchio proposto dal Fornitore; è altresì facoltà delle Amministrazioni chiedere al Fornitore di modificare il suddetto Logo o Marchio e la relativa licenza d'uso, restando inteso che nel caso il Fornitore non acconsenta alle modifiche proposte dalle



- Amministrazioni, queste saranno libere, a proprio insindacabile giudizio, di non accettare il Marchio o Logo proposto.
- 2. Il costo dell'utilizzo del suddetto Marchio o Logo, è da intendersi remunerato nel corrispettivo di cui al successivo Articolo 8, comma 3.

CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

- 1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per le forniture di energia elettrica oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura sono calcolati per le forniture a:
 - 1.1. Prezzo Variabile a 12 mesi e a 24 mesi sulla base,
 - A per le Utenze Multiorarie, della somma:
 - A.1 dello *spread* offerto Ψ^{VAR} espresso in Euro/MWh;
 - A.2 del valore assunto dalla media aritmetica mensile dei prezzi di acquisto espressa in Euro/MWh ed arrotondata alla seconda cifra decimale sul sistema delle offerte di cui al "Decreto del Ministro delle attività produttive 19 dicembre 2003", nelle ore appartenenti alla Fascia Oraria del mese di prelievo (il "Prezzo medio di acquisto per fasce orarie" del MPE-MGP);
 - **B** per le Utenze Monorarie, della somma:
 - B.1 dello *spread* offerto Ψ^{VAR} espresso in Euro/MWh;
 - B.2 del PUN*Index* (la media aritmetica mensile dei valori orari del PUN) relativo al mese di prelievo,
 - 1.2. Prezzo Fisso a 12 mesi sulla base,
 - A per le Utenze Multiorarie, della somma:
 - A.1 degli *spread* offerti Ψ^{FIX} ; espressi in Euro/MWh e differenziati per Fascia Oraria;
 - A.2 del Prodotto Fisso a 12 mesi:
 - **B** per le Utenze Monorarie, della somma:
 - B.1 dello $spread\ \Psi^{FIX}_{F0}$, espresso in Euro/MWh, di cui all'Allegato B Offerta Economica;
 - B.2 del Prodotto Fisso a 12 mesi,
 - 1.3. Prezzo Fisso a 18 mesi sulla base,
 - A per le Utenze Multiorarie, della somma:
 - A.1 degli *spread* offerti Ψ^{FIX} espressi in Euro/MWh e differenziati per Fascia Oraria;
 - A.2 del Prodotto Fisso a 18 mesi;
 - **B** per le Utenze Monorarie, della somma:
 - B.1 dello *spread* Ψ^{FIX}_{F0}, espresso in Euro/MWh, di cui all'Allegato B Offerta Economica;
 - B.2 del Prodotto Fisso a 18 mesi,

il tutto, per le suddette tipologie di prezzo e d'utenza (Multiorarie e Monorarie), aumentato delle corrispondenti Perdite di Rete.

2. Per le <u>Forniture a Prezzo Fisso a 12 mesi</u> i *Quarter* che approssimano al meglio le Delivery a 12 mesi sono esclusivamente quelli definiti nella Tabella 1 di corrispondenza di cui all'art. 2, *lett. d*), del presente capitolato; per le <u>Forniture a Prezzo Fisso a 18 mesi</u> i *Quarter* che approssimano al meglio la Delivery a 18 mesi sono esclusivamente quelli definiti nella Tabella 2 di corrispondenza di cui all'art. 2, *lett. e*), del presente capitolato. Le delivery e i *Quarter* di riferimento (rispettivamente Colonne B e C delle suddette tabelle) per ogni Amministrazione



Contraente sono identificate in funzione del mese (Colonna A delle suddette tabelle) in cui viene ricevuta l'ODA dal Fornitore. I prezzi del Prodotto Fisso a 12 mesi e del Prodotto Fisso a 18 mesi, nonché delle forniture a Prezzo Fisso a 12 mesi e delle forniture a Prezzo Fisso a 18 mesi vengono calcolati e resi noti ogni mese da Consip S.p.A. sul portale www.acquistinretepa.it. Ogni mese sono resi noti il Prezzo Fisso a 12 mesi e il Prezzo Fisso a 18 mesi relativi alla prima delivery disponibile per l'acquisto (quella relativa al primo giorno del terzo mese successivo a quello corrente). Le Amministrazioni Contraenti possono acquistare il Prezzo Fisso a 12 mesi e il Prezzo Fisso a 18 mesi anche per delivery successive alla prima disponibile, per dette forniture tuttavia il valore sarà reso noto solo successivamente, secondo le tempistiche di calcolo del relativo Prodotto Fisso a 12 mesi e del Prodotto Fisso a 18 mesi identificate nelle tabelle di corrispondenza cui all'art. 2 lett. d) ed e) del presente capitolato.

- 3. Le Amministrazioni che hanno sottoscritto l'Opzione Verde s'impegnano al pagamento del corrispettivo V, espresso in Euro/MWh, offerto dal Fornitore per tutta l'energia elettrica che verrà fatturata per i Punti di Prelievo per i quali verrà attivata la suddetta opzione e fino al termine della fornitura. Il corrispettivo è da intendersi fisso ed invariabile per tutte le tipologie di misuratore, contratto, Fascia oraria di consumo e per tutta la durata della Convenzione. Il corrispettivo V non è soggetto all'applicazione delle Perdite di Rete.
- 4. Il costo dell'attivazione dell'Opzione Verde è nullo.
- 5. Le Amministrazioni Contraenti, con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, s'impegnano al rilascio in favore del Fornitore dei diritti per la partecipazione alle eventuali procedure di assegnazione di capacità produttiva e/o capacità trasporto e/o strumenti di copertura che Terna o altre Autorità competenti metteranno a disposizione nel corso della durata dei singoli contratti di fornitura, con riferimento alle sole eventuali assegnazioni riconducibili alle somministrazioni oggetto dei contratti di fornitura. I detti rilasci avverranno a condizione che il Fornitore predisponga tutti gli atti necessari alla partecipazione delle sopra indicate procedure di assegnazione in conformità ai criteri e prescrizioni che Terna e le suddette Autorità adotteranno. Il valore dell'eventuale assegnazione dei suddetti diritti è da intendersi incluso nel corrispettivo di cui al precedente comma 1.
- 6. Oltre ai corrispettivi di cui al precedente comma 1, sono totalmente a carico dell'Amministrazione Contraente:
 - a. i corrispettivi relativi al dispacciamento del solo mercato libero del mese di riferimento, aumentati delle Perdite di Rete. Qualora detti corrispettivi non siano disponibili al momento della fatturazione potranno essere sostituiti con un valore in acconto purché conguagliati al primo ciclo di fatturazione tecnicamente utile;
 - b. il servizio di trasmissione, distribuzione e di misura; gli oneri di sistema (a titolo esemplificativo le componenti tariffarie A_{RIM}, A_{SOS}, UC, MCT) relativi al solo mercato libero, come stabiliti volta per volta dall'ARERA e l'eventuale corrispettivo C^{mor};
 - c. le imposte e le addizionali, previste dalla normativa vigente.
- 7. I corrispettivi contrattuali, su indicati, s'intendono comprensivi di ogni altro onere o spesa non espressamente indicati ai commi 1, 3 e 6.
- 8. Ciascuna fattura, fermo quanto stabilito nelle Condizioni Generali, dovrà contenere il riferimento ai singoli Punti di Prelievo cui si riferisce, con l'indicazione dei relativi consumi e delle tariffe applicate. Resta salva la facoltà per il Fornitore di concordare con le singole



Amministrazioni Contraenti ulteriori indicazioni da inserire in fattura.

- 9. Il Fornitore dovrà riportare in fattura in caso di Fatturazione elettronica (cd. *FEPA*) eventualmente anche in allegato al flusso *XML* il dettaglio dei consumi di ciascun Punto di prelievo misurati o stimati dal Distributore Locale alla cui rete l'Amministrazione contraente è collegata. Qualora il Fornitore non abbia ricevuto dette misure in tempo utile per emettere la fatturazione, potrà stimare i consumi sulla base del Quantitativo Stimato del contratto ovvero utilizzando le eventuali misure storiche ottenute dal Distributore Locale ovvero utilizzando un proprio algoritmo di stima. Il fornitore s'impegna altresì a conguagliare detti consumi stimati al primo ciclo di fatturazione tecnicamente utile, successivo alla messa a disposizione dei dati di misura da parte del Distributore Locale.
- 10. A parziale deroga di quanto previsto nell'art. 9, commi 3 e 4, delle Condizioni Generali, per le Forniture a Prezzo Variabile a 12 e a 24 mesi i corrispettivi di cui al precedente comma 1 saranno aggiornati mensilmente:
 - per le Utenze Multiorarie di cui al precedente comma 1, lettera A.2, per ciascuna Fascia Oraria, sulla base del "Prezzo medio di acquisto per fasce orarie" del MPE-MGP (Mercato elettrico a pronti Mercato del giorno prima) del GME, relativo al mese di prelievo;
 - per le Utenze Monorarie di cui al precedente comma 1, lettera B.2, sulla base del PUNIndex (la media mensile aritmetica dei valori orari del PUN) del GME, relativo al mese di prelievo, entrambi pubblicati dal GME medesimo sul proprio sito internet (al momento della pubblicazione della presente gara: www.mercatoelettrico.org, Sezione: Esiti dei mercati e statistiche Statistiche).
- 11. A parziale deroga di quanto previsto nell'art. 9, comma 4, delle Condizioni Generali, gli oneri di cui al precedente comma 6 verranno aggiornati sulla base di quanto stabilito dalle Autorità competenti *pro-tempore*.
- 12. Con esclusivo riferimento al Prodotto Fisso a 12 mesi e al Prodotto Fisso a 18 mesi, nel caso di intervenuta indisponibilità oggettiva del "listino" di riferimento adottato (eeX), le Parti concordano fin d'ora che il Prodotto Fisso a 12 mesi e il Prodotto Fisso a 18 mesi saranno calcolati, con le medesime modalità e tempistiche indicate all'art. 2, lett. t) e u), sulla base delle quotazioni del Closing_Price dei Quarterly Baseload Futures (Futures Trimestrali) rilevate sull'IDEX Futures Italia di Borsa Italiana S.p.A..

ARTICOLO 9

RIFERIMENTI DEL FORNITORE

- Il Fornitore deve mettere a disposizione delle Amministrazioni, dalla data di Attivazione della Convenzione, un numero di Call Center che funzioni da centro di ricezione e gestione delle chiamate relative alle richieste di informazione e assistenza tecnica quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a. richieste di informazioni circa la Convenzione;
 - b. ricezione degli Ordinativi di Fornitura;
 - c. richieste di chiarimento sulle modalità di attivazione della fornitura;
 - d. richieste relative allo stato di avvio della fornitura nonché di attivazione di nuove utenze;
 - e. richieste di informazioni e chiarimenti relativi alla fatturazione;
 - f. richieste inerenti gli adempimenti previsti in capo al Fornitore dal TIT e TIME.
- 2. In fase di adempimenti per la stipula della Convenzione, il Fornitore, oltre al numero del Call



Center di cui al precedente comma, dovrà comunicare un indirizzo e-mail e uno di fax dedicati. Gli orari di ricezione delle chiamate saranno non meno di tutti i giorni dell'anno, esclusi sabato, domenica e festivi, dalle ore 8:30 alle ore 17:30. [In fase di adempimenti per la stipula della Convenzione il Fornitore ha facoltà di spostare il suddetto intervallo orario con una flessibilità di 30 minuti in anticipo o posticipo].

ARTICOLO 10

VERIFICHE ISPETTIVE

- 1. Durante tutta la durata della Convenzione e dei singoli contratti stipulati dalle Amministrazioni, al fine di verificare la conformità delle prestazioni contrattuali a quanto prescritto nel presente Capitolato Tecnico e nell'ulteriore documentazione contrattuale, nonché di accertare l'adempimento degli impegni assunti dal Fornitore, Consip S.p.A. potrà effettuare anche avvalendosi di Organismi di Ispezione accreditati secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020 apposite verifiche ispettive.
 - I costi di tali verifiche saranno a carico del Fornitore che dovrà corrisponderli secondo quanto indicato nelle Condizioni Generali e sono pari a: Euro 13.050,00 per il Lotto 1; Euro 11.500,00 per il Lotto 2; Euro 19.400,00 per il Lotto 3; Euro 12.000,00 per il Lotto 4; Euro 18.000,00 per il Lotto 5; Euro 11.000,00 per il Lotto 6; Euro 13.700,00 per il Lotto 7; Euro 10.100,00 per il Lotto 8; Euro 14.050,00 per il Lotto 9; Euro 12.000,00 per il Lotto 10; Euro 6.850,00 per il Lotto 11; Euro 9.950,00 per il Lotto 12; Euro 11.850,00 per il Lotto 13; Euro 9.950,00 per il Lotto 14; Euro 7.350,00 per il Lotto 15; Euro 13.400,00 per il Lotto 16; Euro 1.350,00 per il Lotto 17.
- 2. Per l'espletamento della suddetta attività, si farà riferimento agli adempimenti contrattuali indicati nel presente Capitolato e nello Schema delle Verifiche Ispettive riportato nelle pagine seguenti. Tale Schema, in sede di verifica potrà essere oggetto di ulteriori modifiche e/o integrazioni, al fine di verificare gli aspetti della fornitura e il corretto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali assunte con la sottoscrizione della Convenzione. Le "modalità di valutazione", indicate nel suddetto Schema, sono anch'esse passibili di modifiche e/o integrazioni, compatibilmente con i livelli di servizio oggetto di indagine. Dette modalità di valutazione, ove la scala di valutazione a cinque livelli prevista nel Capitolato Tecnico non risulti applicabile, potranno essere derogate con l'utilizzo di una scala di valutazione a due livelli (conformità/non conformità grave), ad esempio anche il ritardo di un solo giorno determinerà il verificarsi della "non conformità grave".
- 3. Le verifiche ispettive verranno effettuate presso la/e sede/i del Fornitore che, pertanto, dovrà attivarsi affinché le verifiche possano essere espletate nel migliore dei modi e senza intralcio all'attività.
- 4. L'Organismo di Ispezione, su indicazioni di Consip S.p.A., effettuerà uno o più cicli di verifiche ispettive sugli ordinativi emessi a valere sulla Convenzione e sui singoli contratti attuativi (forniture dei singoli Punti di Prelievo). Tale ciclo è il numero di giorni/uomo necessari per rendere significativa l'attività di ispezione, compatibilmente con lo "Schema delle verifiche ispettive" e l'importo massimo a disposizione per lo svolgimento delle verifiche stesse.



Macro categoria	Oggetto del monitoraggio	Livello di servizio previsto in Convenzione	Riferimenti Convenzione	Modalità di riscontro	Documenti di registrazione	Modalità di valutazione	Presenza penale
A - Qualità del processo di esecuzione dell'ordine	A.1) Data di Attivazione della fornitura	Il Fornitore: - per le Forniture a Prezzo Variabile a 12 e a 24 mesi s'impegna a fornire l'energia elettrica dal primo giorno del secondo mese successivo alla ricezione dell'Ordinativo di Fornitura in caso di ricezione dell'Ordinativo entro le ore 24:00 del 10 del mese, ovvero il primo giorno del terzo mese successivo alla ricezione dell'Ordinativo dopo le ore 24:00 del 10 del mese, salva diversa data concordata tra le parti - per le Forniture a Prezzo Fisso a 12 mesi e per le Forniture a Prezzo Fisso a 18 mesi s'impegna a fornire l'energia elettrica dal primo giorno del terzo mese successivo alla ricezione dell'Ordinativo di Fornitura in caso di ricezione dell'Ordinativo entro l'ultimo giorno solare del mese, salva diversa data concordata tra le parti	Art. 3, co. 4, del Capitolato Tecnico	attivazione della fornitura richiesta dall'Amministrazione	definitivo e accettato da Fornitore e documentazione proveniente dal Fornitore	Conformità: corrispondenza tra la data di attivazione confermata dal Fornitore e la Data effettiva di Attivazione della fornitura. Non conformità grave: non corrispondenza tra la data di attivazione confermata dal Fornitore e la Data effettiva di Attivazione della fornitura	Si



Macro categoria	Oggetto del monitoraggio	Livello di servizio previsto in Convenzione	Riferimenti Convenzione	Modalità di riscontro	Documenti di registrazione	Modalità di valutazione	Presenza penale
A - Qualità del processo di esecuzione dell'ordine	A.2) Verifica Quantità ordinata	Il Fornitore è obbligato ad accettare solo gli Ordinativi di Fornitura (Ordini Diretti di Acquisto) per i quali, la "Q.tà ordinata" presente nel "Riepilogo Economico" - valorizzata a Sistema dalle PA all'atto della generazione dell'Ordine - sia uguale al quantitativo totale richiesto nell'Allegato 1 – "Elenco delle utenze" o nell'Allegato 2 – Nuove connessioni. Detto quantitativo sarà dato dalla somma algebrica di tutti i consumi annui stimati dei PoD per i quali viene dettagliata la richiesta l'attivazione.	Art. 6 co. 14 dello Schema di Convenzione	valorizzata a Sistema dalle PA all'atto della generazione dell'Ordine ed il quantitativo totale richiesto nell'Allegato 1-	definitivo e accettato dal Fornitore ed Allegato 1 - Elenco delle utenze o	Non conformità grave: non	No



Macro categoria	Oggetto del monitoraggio	Livello di servizio previsto in Convenzione	Riferimenti Convenzione	Modalità di riscontro	Documenti di registrazione	Modalità di valutazione	Presenza penale
C - Qualità dei servizi integrativi di gestione		Verificare la conformità della fatturazione in termini di correttezza tra il corrispettivo a Prezzo Fisso a 12 mesi o a Prezzo Fisso a 18 mesi o a Prezzo Variabile a 12 mesi o a Prezzo Variabile a 24 mesi previsto in Convenzione e calcolato come previsto all'art. 8 del Capitolato Tecnico con quello applicato in fattura	Art. 9 dello Schema di Convenzione; Art. 8 del Capitolato Tecnico	Confronto per le Forniture a Prezzo Fisso a 12 mesi (PF12), a Prezzo Fisso a 18 mesi (PF18), a Prezzo Variabile (PV12), a Prezzo Variabile a 24 mesi (PV24) eventualmente aggiornato al mese di ricezione dell'ordinativo per il PF12 e il PF18 o al mese di prelievo per il PV12 e il PV24 come previsto in Convenzione e il prezzo applicato in fattura	Convenzione (Corrispettivi);	Conformità: corrispondenza tra il prezzo di aggiudicazione aggiornato e quello applicato in fattura. Non conformità grave: non corrispondenza tra il prezzo di aggiudicazione aggiornato come previsto in Convenzione e quello applicato in fattura	No
C - Qualità dei servizi integrativi di gestione	C.2) Profilo fiscale di fatturazione	Verificare la conformità della fatturazione in termini di correttezza tra il profilo fiscale (Iva e accise) richiesto in fase di emissione di ordinativo di fornitura e quello applicato in fattura	Art. 3, co. 3, del Capitolato Tecnico	Confronto tra il profilo fiscale richiesto e documentato in fase di emissione di ordinativo e quanto applicato in fattura	definitivo e accettato dal Fornitore ed eventuale	Conformità: corrispondenza tra il profilo fiscale richiesto e quello applicato in fattura. Non conformità grave: non corrispondenza tra il profilo fiscale richiesto e quello applicato in fattura	No



Macro categoria	Oggetto del monitoraggio	Livello di servizio previsto in Convenzione	Riferimenti Convenzione	Modalità di riscontro	Documenti di registrazione	Modalità di valutazione	Presenza penale
C - Qualità dei servizi integrativi di gestione	C.3) Opzione Verde	Per i Punti di Prelievo che attivano l'Opzione Verde deve essere presente in fattura l'evidenza di tale opzione	Art. 6, co. 6, del Capitolato Tecnico	Verifica, nell'ordinativo, della richiesta di attivazione dell'OV e rispondenza, nella fattura, della presenza dell'OV tramite espliciti riferimenti scritti	Fattura emessa dal Fornitore	Conformità: corrispondenza tra quanto ordinato e quanto applicato in fattura. Non conformità grave: non corrispondenza tra quanto ordinato e quanto applicato in fattura	No
C - Qualità dei servizi integrativi di gestione	C.4) Comunicazione di scadenza del contratto attuativo	Il Fornitore comunica ad ogni Amministrazione, prima del terzo mese antecedente la scadenza dei Contratti di fornitura, anche unitamente al documento di fatturazione, la data di scadenza del relativo Contratto di fornitura	Art. 6, co. 5 dello Schema di Convenzione	Verifica dell'effettivo invio della comunicazione entro la tempistica prevista	Comunicazione data di scadenza Contratto inviata dal Fornitore	Conformità: invio della comunicazione entro la tempistica prevista. Non conformità grave: mancato invio o invio della comunicazione fuori dalla tempistica prevista	No
C - Qualità dei servizi integrativi di gestione	C.5) Riferimento alla Convenzione in oggetto	Ciascuna fattura dovrà contenere un riferimento alla Convenzione in oggetto	Art. 9, co. 5 delle Condizioni Generali	Verifica in fattura della presenza di un riferimento alla Convenzione in oggetto	Fattura emessa dal Fornitore	Conformità: presenza nella fattura del riferimento alla Convenzione in oggetto Non conformità grave: assenza nella fattura del riferimento alla Convenzione in oggetto	No



Macro categoria	Oggetto del monitoraggio	Livello di servizio previsto in Convenzione	Riferimenti Convenzione	Modalità di riscontro	Documenti di registrazione	Modalità di valutazione	Presenza penale
C - Qualità dei servizi integrativi di gestione	mesi (PF12) o a Prezzo Fisso a 18	Ciascuna fattura dovrà contenere un riferimento al tipo di fornitura acquistata a Prezzo Fisso a 12 mesi o a Prezzo Fisso a 18 mesi o a Prezzo Variabile a 12 mesi o a Prezzo Variabile a 24 mesi	Art. 3, co. 14 del Capitolato Tecnico	Verifica in fattura della presenza di un riferimento al tipo di Prodotto: Prezzo Fisso o Prezzo Variabile		Conformità: presenza nella fattura del riferimento al prodotto acquistato Non conformità grave: assenza nella fattura del riferimento al prodotto acquistato	No



Macro categoria	Oggetto del monitoraggio	Livello di servizio previsto in Convenzione	Riferimenti Convenzione	Modalità di riscontro	Documenti di registrazione	Modalità di valutazione	Presenza penale
D - Qualità del call center del fornitore	D.1) Call Center	Verificare gli orari di ricezione delle chiamate: saranno per tutti i giorni dell'anno, esclusi sabato, domenica e festivi, dalle ore 8:30 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17:30 (a meno di diversa indicazione di flessibilità da parte dell'aggiudicatario in fase di stipula della Convenzione che ha facoltà di spostare il suddetto intervallo orario con una flessibilità di 30 minuti (in anticipo, massimo 8:00-17:00; in posticipo, massimo 9:00-18:00)	Capitolato	Verifica attraverso una campagna di telefonate in BLIND TEST ripartite in orari differenti di differenti giornate lavorative	n.a.	Conforme: gli orari del call center sono rispettati. Conforme con Osservazioni: gli orari di disponibilità del call center non sono rispettati fino al 10 % (compreso) delle telefonate. Non Conformità Lieve: gli orari di disponibilità del call center non sono rispettati dal 10% al 20% (compreso) delle telefonate. Non Conformità Importante: gli orari di disponibilità del call center non sono rispettati dal 20% al 30% (compreso) delle telefonate. Non Conformità Grave: gli orari di disponibilità del call center non sono rispettati per oltre il 30 % delle telefonate.	No



NUOVE CONNESSIONI E UTENZE TEMPORANEE

- 1. La richiesta di nuove connessioni, anche temporanee, avviene mediante invio da parte delle Amministrazioni di un apposito Ordinativo di Fornitura, comprensivo delle informazioni del/i Punto/i di Prelievo da allacciare secondo il dettaglio di cui all'Allegato 2 *Nuove connessioni*.
- 2. Successivamente all'invio dell'Ordinativo di Fornitura, al fine di perfezionare il suddetto allaccio, le Amministrazioni sono tenute a compilare e trasmettere l'eventuale documentazione integrativa richiesta dal Fornitore. Tra gli adempimenti obbligatori è incluso il pagamento del preventivo emesso dal Distributore Locale, entro il termine di validità dello stesso. Le Amministrazioni, ai fini del buon esito della suddetta connessione, sono altresì tenute ad effettuare gli eventuali interventi che il Fornitore o il gestore della rete richieda.
- 3. L'effettiva data di attivazione della fornitura è subordinata al buon esito degli adempimenti di cui al precedente comma. Il Fornitore si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione ogni eventuale variazione della Data di attivazione della fornitura.
- 4. Qualora per cause imputabili all'Amministrazione non si concludano gli adempimenti di cui al precedente comma 3, è facoltà del Fornitore, ai sensi dell'art. 1454 c.c., diffidare per iscritto l'Amministrazione ad adempiere entro 15 giorni, decorsi inutilmente i quali il contratto, relativo alle nuove connessioni, s'intenderà risolto di diritto.
- 5. Le forniture conseguenti alle nuove connessioni alla rete, <u>sono esclusivamente a Prezzo Variabile</u> <u>a 12 mesi</u>, quindi con una durata di 12 mesi dalla rispettiva data di Attivazione della fornitura.
- 6. Per le utenze temporanee, nel limite massimo di 12 mesi di durata, fanno fede le durate richieste nell'Ordinativo di Fornitura dalle Amministrazioni contraenti.
- 7. Qualora, sulla base di quanto indicato nel preventivo trasmesso dal distributore locale, l'energizzazione (avvio dell'alimentazione) della presa è prevista, oltre 18 mesi dalla data di attivazione del lotto di pertinenza della Convenzione, il Fornitore non è tenuto ad erogare la somministrazione della fornitura. In tali casi il Fornitore, informata la PA, ha comunque l'obbligo di monitorare lo stato di avanzamento della pratica fino alla conclusione della Convenzione o degli eventuali contratti attuativi riferiti alla medesima Amministrazione contraente. Il Fornitore è altresì tenuto a trasmettere la pratica di connessione al fornitore dell'edizione successiva della Convenzione non appena disponibile dando evidenza dell'avvenuto passaggio di consegna all'Amministrazione.
- 8. È facoltà dell'Amministrazione richiedere che la scadenza delle forniture di cui al comma 5, venga allineata a quella di precedenti contratti attuativi attivi, nell'ambito della medesima convenzione.
- Sono a carico dell'Amministrazione tutti i costi addebitati dal distributore locale per la realizzazione del nuovo allaccio. Inoltre l'Amministrazione è tenuta a corrispondere al Fornitore un contributo per la gestione amministrativa della pratica di nuova connessione pari a Euro 25,86.

ARTICOLO 12

REPORTISTICA OBBLIGATORIA E FATTURAZIONE UNICA

1. Il Fornitore è obbligato a rendere disponibile alle Amministrazioni Contraenti con almeno 5 utenze in fornitura nell'ambito della presente Convenzione, un servizio di reportistica con cadenza mensile secondo modalità stabilite dal Fornitore medesimo e che saranno rese note tramite il portale www.acquistinretepa.it all'attivazione della Convenzione o, in alternativa, il servizio di fatturazione aggregata per centri di costo/fattura unica. Il Fornitore, pertanto, può ottemperare



a tale obbligo rendendo disponibile o il servizio di reportistica o quello di fatturazione aggregata.

- 2. Il report mensile deve contenere, per ogni PoD attivo, il seguente set minimo di informazioni:
 - PoD:
 - Ragione Sociale;
 - codice fiscale e P. IVA associate al PoD;
 - Indirizzo PoD;
 - tipologia di utenza, tensione di consegna;
 - consumo di energia attiva ripartito nelle rispettive fasce orarie di consumo di pertinenza del PoD (F0, F1, F2, F3) e relativo mese cui il consumo è riferito;
 - perdite di Rete standard eventualmente ripartite nelle rispettive fasce orarie di consumo di pertinenza del PoD (F0, F1, F2, F3) e relativo mese cui il consumo è riferito;
 - consumo di energia reattiva eventualmente ripartito nelle fasce orarie di consumo di pertinenza del PoD (F0, F1, F2, F3) o, in alternativa, il *cosphi* totale o eventualmente ripartito nelle fasce orarie di consumo di pertinenza del PoD (F0, F1, F2, F3);
 - potenza disponibile, potenza impegnata e potenza massima mensile prelevata;
 - eventuale presenza di applicazione CTS;
 - importo servizi di vendita;
 - importo servizi di dispacciamento;
 - imponibile;
 - importo IVA.

ARTICOLO 13

FLUSSO DATAMART

1. Il Fornitore s'impegna a fornire a Consip S.p.A. alcuni dati a fini reportistici con riguardo agli ordini ricevuti ed alla loro fatturazione. I predetti dati di rendicontazione e monitoraggio delle forniture prestate dovranno essere forniti sotto forma di file sequenziale, eventualmente partizionabile, secondo tracciato e modalità fissati da Consip S.p.A. L'indicazione analitica dei dati che verranno richiesti da Consip S.p.A., le modalità di invio, l'indirizzo di destinazione sono riportati nell'Allegato "Flussi dati per il sistema di monitoraggio delle convenzioni".

ARTICOLO 14

SERVIZI RELATIVI AL SOLO LOTTO 17 - ITALIA

- 1. Su richiesta dell'Amministrazione contrente, il Fornitore è obbligato a rendere un servizio di reportistica che consiste nel trasmettere mensilmente i dati di fatturazione per via telematica direttamente sul server indicato dall'Amministrazione contraente. I dati di fatturazione, per ogni PoD, dovranno essere forniti telematicamente sotto forma di file in formato .xml o .txt. All'attivazione di tale servizio, dovrà inoltre essere fornita dettagliata documentazione sui tracciati dei file forniti e sui contenuti dei campi. Resta fermo che l'Amministrazione contraente dovrà concordare per tempo le modalità tecniche di detto servizio con il Fornitore al fine di assicurare l'interfacciamento automatico tra i rispettivi sistemi e database, ivi compreso il meccanismo di notifica dell'avvenuto caricamento dei tracciati concordati.
- 2. Qualora il Fornitore sia in possesso di un servizio di accesso da remoto alle fatture on-line destinato a tipologie contrattuali Grandi Clienti business/PA, utile per la consultazione e il



- download delle stesse, s'impegna a renderlo disponibile, senza oneri aggiuntivi, alle Amministrazioni contraenti che ne faranno richiesta.
- 3. Il Fornitore informa Consip della possibilità di rendere disponibile il servizio di cui al precedente comma e rende note la descrizione delle funzionalità e le relative modalità di accesso all'attivazione della Convenzione.
- 4. Il Fornitore comunica le generalità, indirizzo e-mail e telefono cellulare dell'account dedicato, di cui all'art. 6 comma 13, lett. f) della Convenzione, all'accettazione dell'ordinativo di fornitura. Si precisa che il servizio di account dedicato si aggiunge al servizio di call center di cui al precedente art. 9.

VOLTURE

- La richiesta di voltura avviene mediante invio da parte delle Amministrazioni di un apposito Ordinativo di Fornitura comprensivo delle informazioni del/i Punto/i di Prelievo da volturare secondo il dettaglio di cui all'Allegato 3 - Volture.
- La voltura deve essere richiesta nell'ambito della stessa edizione della Convenzione e dello stesso
 Lotto (ad es. nell'ambito Lotto 17 non può essere richiesta una voltura per utenze che si trovano
 attualmente in fornitura nei lotti da 1 a 16).
- 3. Per poter effettuare una richiesta di voltura la Convenzione deve essere attiva e l'utenza da volturare deve essere già in fornitura nella medesima Convenzione.
- 4. La richiesta di voltura non consente il passaggio da una tipologia di fornitura ad un'altra.
- 5. A seguito della voltura, il Fornitore porta a completamento quanto attivato con l'ODA originario, sia in termini di tipologia della fornitura che di durata della fornitura.
- 6. Sono a carico dell'Amministrazione esclusivamente gli eventuali costi addebitati dal distributore locale per effettuare la voltura.

Allegato 5 – Capitolato Tecnico